

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

P.d.A.

Elaborato

R

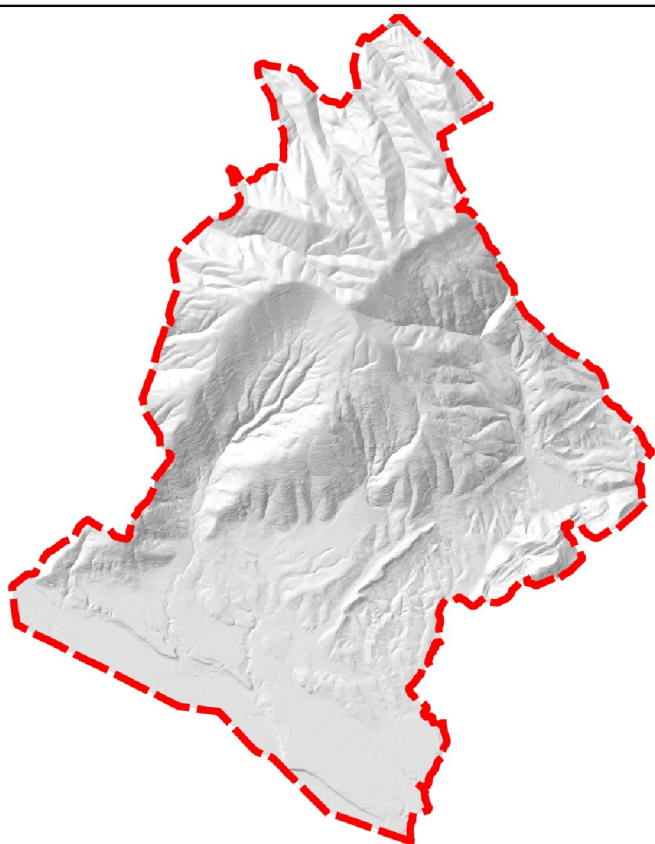
0

4

scala

PIANO DELLE ACQUE

REGOLAMENTO



Il Sindaco:
Luciano Fregonese

Il progettista:
Ing. Gaspare Andreella
viale Pedavena, 46
32032 Feltre (BL)
Tel e Fax 0439 302503
email: info@studioandreella.com

Settembre 2017

REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEI FOSSI

PREMESSA

Il presente regolamento vale solo per i fossi che sulla base della cartografia di piano sono di competenza del comune o dei privati.

Per i corsi d'acqua di competenza del consorzio vale il regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) redatto nel rispetto del regio decreto 368/1904. Per i corsi d'acqua di competenza del Genio civile vale il Regio Decreto 523/1904

La classificazione dei corsi d'acqua della rete minore privata e comunale sono stati effettuati in accordo con le tipologie indicate negli elaborati cartografici del piano in modo tale da identificare univocamente la corrispondenza sulle fasce di rispetto, gli obblighi ed i divieti.

Nelle tavole sono infatti indicati fossi e compluvi che andranno classificati, in base a quanto indicato nella parte conoscitiva del piano in ordine 1 e 2.

ART 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Per i corsi d'acqua di competenza del Consorzio vale il "Il Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" redatto nel rispetto del Regio Decreto 368/1904. Per i corsi d'acqua di competenza del Genio Civile vale il Regio Decreto 523/1904.

Identicamente la normativa su indicata vale per i tombinamenti su demanio acque.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi/compluvi di ordine 1, fossi/compluvi di ordine 2, tombinamenti.

I tratti di rete maggiore di competenza del privato in base all'Allegato C07 sono considerabili come fossi /compluvi di ordine 1.

ART 2

Definizioni

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso

2. Per "fossi/compluvi di ordine 2" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica di scolo oppure le valli che recapitano in compluvi di sezione maggiore, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

3. Per "fossi/compluvi di ordine 1" si intendono i fossi/valli posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino e che recapitano nella rete consorziale/regionale.

4. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna;

5. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

6. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura dei fossi/compluvi con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

7. Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ART. 3

Distanze

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall’art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell’alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
3. Eventuali opere da realizzare in prossimità di della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell’opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l’angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno
5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
6. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.
7. Nei fondi confinanti con fossi/compluvi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m 2 dal ciglio dei fossi/compluvi di ordine 1;
 - b) m 1 dal ciglio dei fossi/compluvi di ordine 2.E’ auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

ART. 4

Divieti assoluti e permessi

1. Nei fossi/compluvi privati è vietato:
 - a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
 - b) ingombrare l’alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
 - d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;

- e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

ART. 5

Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. E' auspicabile che i fossi/compluvi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapet), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.
4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al rizezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - d) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
 - e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;
 - i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - j) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ART. 6

Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.
3. Per i tombinamenti di fossi/compluvi posti a servizio di uno o più fondi (ordine 2), che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) stato di progetto;
 - f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
 - g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino

ART. 7

Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

8. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 8

Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi/compluvi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio

comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 9

Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART. 10

Esecuzione forzata

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.

2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, previo parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

ART. 12

Nell'ambito del Piano delle Acque sono stati individuati i seguenti corsi d'acqua privati/comunali con una valenza pubblica:

<i>id nome finalita gestore lenght</i>
1 RIO SANTA BARBARA Scolo Privati 777.28
2 LA ROGGIA Scolo Comune di Valdobbiadene 1155.13
2 LA ROGGIA Scolo Comune di Valdobbiadene 194.81
11 RIO CAMPION Scolo Privati 273.05
12 VAL CAMPION Scolo Privati 605.03
13 RIO COLLESELLO Scolo Privati 157.6
14 RIO SOFFRATTA Scolo Privati 927.73
15 VAL CROSET Scolo Privati 739.54
23 SCARICO SAN VITO 1 Scolo Comune di Valdobbiadene 452.44
23 SCARICO SAN VITO 1 Scolo Privati 78.45
23 SCARICO SAN VITO 1 Scolo Privati 223.07
25 SCARICO SAN VITO 2 Scolo Privati 306.54
25 SCARICO SAN VITO 2 Scolo Privati 482.36
25 SCARICO SAN VITO 2 Scolo Privati 328.79
26 RIO CARAVAGGIO Scolo Privati 95.11
31 VALLE DEI LAVEN-RAMO 1 Scolo Comune di Valdobbiadene 928.27
32 VALLE DEI LAVEN-RAMO 2 Scolo Privati 115.08
33 RUIO VALLE VALSANE Scolo Privati 465.41
35 RUIO DEL FOLLO RAMO 1 Scolo Privati 348.13

Per questi corsi d'acqua sarà possibile per i privati prospicienti, stipulare una convenzione con il Consorzio in base alla quale quest'ultimo si accollerà la manutenzione ordinaria purchè i rispettivi proprietari osservino una fascia di rispetto di 4 m per il passaggio dei mezzi meccanici necessari per la manutenzione.

In caso contrario, la manutenzione rimarrà a carico del privato.”

Lo Scarico di San Vito 2 non potrà essere oggetto di convenzione nel tratto tombinato pertanto il soggetto competente rimarrà il comune oppure il privato

Il Rio Calmaor, Rio Teva e Rio Tormena sono in gestione al Consorzio per ragioni di continuità e sono esclusi dal presente regolamento.